

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRATICHE DI PREPARAZIONE DEI CROSTACEI DECAPODI  
NELL'AMBITO DELLA SOMMINISTRAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI.  
DIVIETO DI BOLLITURA DI ARAGOSTE E ALTRI CROSTACEI VIVI**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge interviene sulla disciplina delle modalità di preparazione dei crostacei decapodi vivi nell'ambito delle attività di pesca, commercializzazione, ristorazione e somministrazione di alimenti, settori che rientrano pacificamente tra le competenze regionali in materia di attività economiche, commercio e organizzazione dei controlli.

L'iniziativa legislativa muove dall'esigenza di aggiornare le pratiche operative adottate nella filiera alimentare alla luce delle conoscenze scientifiche oggi disponibili, introducendo criteri più avanzati e omogenei nella preparazione dei crostacei decapodi, quali aragoste, astici, granchi, scampi e gamberi.

La bollitura di crostacei vivi rappresenta una modalità di preparazione storicamente diffusa, ma sempre più oggetto di revisione critica sotto il profilo tecnico e operativo.

Le evidenze scientifiche attuali mostrano come tali animali siano dotati di un sistema nervoso complesso e reagiscano in modo significativo a stimoli nocivi intensi, inducendo una progressiva evoluzione delle pratiche adottate in numerosi ordinamenti e settori professionali.

In questo contesto, la proposta di legge non introduce un divieto fondato su valutazioni etiche astratte, bensì disciplina le modalità di svolgimento di attività economiche regolamentate, individuando standard operativi più avanzati e coerenti con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche.

La proposta di legge si applica esclusivamente alle attività di preparazione, somministrazione e commercializzazione di alimenti; riguarda operatori economici e professionali sottoposti a vigilanza pubblica; non incide sulla sfera privata o domestica, ma esclusivamente su ambiti regolati dall'ordinamento regionale.

Il divieto di bollitura di crostacei vivi è pertanto configurato come regola tecnica di esercizio dell'attività, analoga ad altre prescrizioni che disciplinano modalità di trattamento, conservazione e preparazione degli alimenti.

La proposta di legge prevede che, quando la soppressione del crostaceo sia necessaria per finalità alimentari, essa avvenga mediante procedure alternative a sofferenza ridotta, già note e praticate in ambito professionale, quali stordimento elettrico preventivo, distruzione rapida dei principali centri nervosi, altri metodi riconosciuti dalle evidenze scientifiche.

La definizione puntuale delle modalità operative è demandata a linee guida regionali, strumento flessibile e aggiornabile, idoneo a garantire uniformità applicativa, adeguamento all'evoluzione tecnica, chiarezza per gli operatori del settore.

La proposta di legge accompagna il divieto con attività formative rivolte agli operatori della pesca e della ristorazione, iniziative informative rivolte ai consumatori, un sistema di vigilanza affidato agli organi già competenti in materia commerciale e veterinaria.

L'apparato sanzionatorio è esclusivamente amministrativo, proporzionato e graduato, ed è finalizzato a garantire l'effettività della disciplina senza introdurre nuove fattispecie penali.

L'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto: utilizza strutture di controllo già esistenti, non richiede l'istituzione di nuovi servizi, si inserisce nell'attività ordinaria di vigilanza sulle attività economiche.

La proposta di legge si colloca quindi nell'ambito della regolazione delle attività economiche e della filiera alimentare, introducendo standard operativi più avanzati e coerenti con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche, senza invadere ambiti di competenza riservati allo Stato.

Essa garantisce chiarezza normativa per gli operatori, uniformità delle pratiche sul territorio regionale e un aggiornamento delle modalità di preparazione dei crostacei coerente con l'evoluzione tecnica e culturale del settore.

Per tali ragioni, si invita l'Assemblea legislativa ad approvare la proposta di legge.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(articolo 84 del Regolamento interno)

”

**Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria**

<p><b>CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA</b></p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>	<p>Non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto si limita a regolamentare pratiche già sotto il controllo dei servizi veterinari e degli organi di vigilanza locali.</p>
---	--